

DELIBERA N. 422/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VIGNOLA (MO) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 2 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 2020, con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la nota del 26 agosto 2020 (prot. n. 0350320) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso la deliberazione del 26 agosto 2020 recante le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Vignola a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Andrea Ghiaroni, in qualità di segretario del Partito Democratico di Vignola, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla distribuzione e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del periodico di informazione comunale “*Vignola informa n. 2/2000*”. In particolare, il Comitato ha proposto, con riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del periodico “*Vignola Informa*”, l'archiviazione del procedimento per l'intervenuto adeguamento spontaneo dell'amministrazione comunale agli obblighi di legge e, con riferimento alla “*distribuzione ai cittadini, tra la fine di luglio e primi giorni di agosto*” del medesimo periodico ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 9 della legge n.28/2000;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 19 agosto 2020, a firma del Segretario reggente del Comune di Vignola, Marilena Venturi, con la quale il Comune di Vignola ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “*1) la redazione, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione del periodico comunale Vignola informa è avvenuta entro il 6 agosto 2020, avendo considerato come termine ultimo, prima che scattasse il divieto di comunicazione personale, la comunicazione del Corecom dello stesso 6 agosto 2020*”;

- “*2) la data limite del 6 agosto 2020, entro la quale si è provveduto alla pubblicazione e distribuzione del giornalino comunale, è stata desunta peraltro, prima che arrivasse la comunicazione formale del Corecom, dalle ultime elezioni comunali tenutesi a Vignola, nel corso dell'anno 2017*”;

PRESA VISIONE del periodico di informazione del Comune di Vignola intitolato “*Vignola Informa n. 2/2020*”, allegato alla documentazione istruttoria acquisita, che reca il logo del predetto Comune, un editoriale a firma del Sindaco Vicario Angelo Pasini, la foto di quest'ultimo e una serie di articoli relativi all'operato dell'amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace

assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO pertanto che il periodico di informazione *“Vignola Informa”*, oggetto di segnalazione, è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00 e risulta essenzialmente diretta a proporre un’immagine positiva dell’operato dell’amministrazione comunale;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione adottata dal Comune di Vignola ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020, in quanto la distribuzione delle copie cartacee del periodico *“Vignola Informa n. 2/2020”* e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sono successivi alla data di indizione del referendum;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione, oggetto di segnalazione, effettuata dall'amministrazione comunale di Vignola attraverso la distribuzione e la pubblicazione del periodico "Vignola Informa n. 2/2020" appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta a diffondere una serie di informazioni sull'attività svolta dall'amministrazione comunale di Vignola - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna referendaria ed elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione, oltre a recare il logo dell'ente e l'indicazione "periodico di informazione dell'amministrazione comunale", contiene un editoriale a firma del Sindaco Vicario Angelo Pasini dal titolo "Un'amministrazione concreta che bada ai fatti", una foto di quest'ultimo e una serie di articoli relativi all'operato dell'amministrazione comunale. Inoltre, i contenuti del predetto periodico appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune di Vignola, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha accertato che "in data 19.08.2020 [...] sul sito istituzionale del Comune di Vignola (<https://www.comune.vignola.mo.it/> e https://www.comune.vignola.mo.it/comune/sindaco/vignola_informa/e_in_distribuzione_i_l_nuovo_numero_del_giornalino_comunale.htm) non risulta più pubblicato il periodico di informazione "Vignola Informa" n. 2/2020";

RITENUTO che la rimozione dal sito istituzionale del periodico "Vignola Informa n. 2/2020" non sia idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge in quanto il periodico è stato distribuito ai cittadini anche in forma cartacea "entro il 6 agosto", come risulta dalle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Vignola al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna con riguardo alla sussistenza della violazione dell'articolo 9 della legge 28/2000 in relazione alla distribuzione del periodico oggetto di segnalazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Vignola, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la distribuzione del periodico "Vignola Informa 2/2020". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli"- Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Vignola e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 settembre 2020

IL PRESIDENTE *f.f.*
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone